



Servizio legislativo

**Monitoraggio delle leggi che prevedono forme di
rendicontazione sullo stato di attuazione della
legge o sull'attività degli enti provinciali**

dicembre 2016

**MONITORAGGIO SULLA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI E ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
1.	<p>Legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34</p> <p>"Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia"</p> <p>articolo 9 primo comma*</p> <p>*articolo sostituito dall'art.8 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono</p>	relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente	Industria 2.4.	Confidi	Il commissione permanente	annuale (entro 31 marzo)	<p>Confidimpresa 17 maggio 2011 (prot. nr. 5896 a Consiglieri)</p> <p>Confidiartigiani 6 aprile 2011 (prot. nr. 4132 a Consiglieri)</p> <p>Confidimpresa 10 aprile 2012 (prot. nr. 4635 a Consiglieri)</p> <p>Confidiartigiani 10 aprile 2012 (prot. nr. 4636 a Consiglieri)</p> <p>Confidiartigiani 2 aprile 2013 (prot. nr. 4948 a Consiglieri)</p> <p>Confidiartigiani 23 marzo 2015 (prot. nr. 4811 a Consiglieri)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	obblighi in materiaö.						Confidi 30 marzo 2016 (prot. nr. 5306 a Consiglieri)
2.	Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento" articolo 22 (Controllo) secondo comma* *articolo sostituito dall'art.9 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.	relazione sulla legge	Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4.	Giunta provinciale	V commissione permanente	triennale	
3.	Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. articolo 45 ter (Piano provinciale per la protezione dell'amianto comma 4* * articolo inserito dall'art. 3 della l.p. 2 aprile 2012, n.5	Art. 45 ter Piano provinciale per la protezione dall'amianto 1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo	Inquinamento 4.8.3.	Giunta provinciale	III commissione permanente	Annuale e poi a necessità	Relazione trasmessa in occasione del monitoraggio I semestre 2015

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.</p> <p>[í]</p> <p>4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano ed in seguito periodicamente, la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.</p>					
4.	<p>Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10</p> <p>"Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo"</p> <p>articolo 7bis (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* articolo inserito dall'art.12 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>Nota: La L.P. 10/1988 è stata abrogata dall'art. 17 della L.P. 4/2005: efficacia dell'abrogazione è rinviata alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della L.P. 10/1988.</p>	<p>Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge indicando, in particolare, le attività, i progetti e i programmi in corso, con le spese sostenute.</p>	Assistenza allo sviluppo 1.2.2.	Giunta provinciale	V commissione permanente	annuale	<p>23 settembre 2011 (prot. nr. 13987)</p> <p>3 ottobre 2012 (prot. nr. 13014)</p> <p>9 aprile 2013 (prot. nr. 4959)</p> <p>5 giugno 2014 (prot. nr. 8189)</p> <p>4 agosto 2015 (prot. nr. 13394)</p> <p>25 ottobre 2016 (prot. nr. 13394)</p>
5.	<p>Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24</p> <p>Legge provinciale sulla caccia</p>	<p>Redazione periodica di un rapporto sulle campagne d'informazione e azioni di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della linca, sulle buone</p>		Giunta provinciale	III commissione permanente	annualmente	<p>9 settembre 2015 (prot. nr. 14604)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<p>articolo 33bis (Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica) comma 5*</p> <p>articolo inserito dall'art. 1 della l.p. 24 aprile 2012, n. 6 e modificato dall'art.13 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione</p>					
6.	<p>Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23</p> <p>«Legge provinciale sull'attività amministrativa»</p> <p>articolo 40 (Regolamenti di esecuzione e relazione annuale) comma 2*</p> <p>articolo 40 ter (Disposizioni per un'amministrazione di qualità)- solo per memoria-</p> <p>articolo 40 quinquies (Riduzione degli oneri amministrativi a carico</p>	<p>Art. 40 Regolamenti di esecuzione e relazione annuale</p> <p>1. La Giunta provinciale delibera i regolamenti di esecuzione di questa legge previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge.</p> <p>Art. 40 ter Disposizioni per un'amministrazione di qualità</p> <p>1. Al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e tenuto conto dei dati risultanti dal controllo di gestione, la Provincia effettua l'analisi e il monitoraggio periodico dei costi per l'amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento e, se possibile, dei costi di</p>	<p>Attività amministrativa 1.6.3.</p> <p>Attività amministrativa 1.6.3.</p>	<p>Giunta provinciale</p> <p>Giunta provinciale</p>	<p>I commissione Permanente</p> <p>I commissione permanente (richiesta parere)</p>	<p>annualmente</p> <p>Annualmente</p>	<p>Relazione trasmessa con riferimento agli articoli 40-40 quinquies in occasione del monitoraggio I semestre 2015</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<p>delle imprese)**</p> <p>*articolo sostituito da comma 1 dell'art. 14 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>**articolo inserito da comma 2 dell'art. 14 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>Nota: per questioni di applicazione della fattispecie, cfr. banca dati di note su problematiche XIII legislatura</p>	<p>carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, mettendo in relazione i risultati delle analisi effettuate con i benefici conseguibili a seguito dei procedimenti. La Giunta provinciale individua la struttura competente e i criteri e le modalità per la realizzazione di queste attività.</p> <p>2. Con cadenza almeno annuale la struttura individuata ai sensi del comma 1 predispone, previo parere dell'organismo del Consiglio provinciale competente in materia, una relazione concernente l'attività effettuata, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione o di soppressione delle attività che non generano valore.</p> <p>[í]</p> <p>Art. 40 quinquies</p> <p>Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese</p> <p>1. La Provincia promuove un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.</p> <p>2. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva, diretta a individuare e a misurare</p>	<p>Attività amministrativa 1.6.3.</p>	<p>Giunta provinciale</p>	<p>I commissione permanente</p>	<p>Annualmente</p>	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>gli oneri amministrativi, in base a criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>3. In base agli esiti dell'indagine la Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario che prevede, entro il termine del periodo indicato nel comma 1:</p> <p>a) l'obiettivo di ridurre gli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento;</p> <p>b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a), con priorità per quelle caratterizzate da maggiore onerosità;</p> <p>c) le strutture provinciali e gli altri soggetti da coinvolgere nell'attuazione dell'obiettivo indicato nella lettera a), e le modalità del loro coinvolgimento, in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;</p> <p>d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare;</p> <p>e) l'elaborazione di una metodologia che consenta di valutare e misurare gli oneri amministrativi attraverso una stima monetaria;</p> <p>f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e);</p> <p>4. La Provincia valuta annualmente lo stato di attuazione del piano, anche per aggiornarlo, e ne informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>5. La struttura cui compete predisporre gli atti</p>					

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3.</p> <p>6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le proposte di disposizioni normative o amministrative, quando comportano oneri amministrativi, prevedono la contestuale riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi, per un pari importo stimato. A tal fine le proposte di atto normativo o amministrativo predisposte dopo l'adozione del piano straordinario sono corredate da una valutazione sull'invarianza degli oneri da effettuarsi nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.</p> <p>7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale, e rileva ai fini della loro valutazione.</p> <p>8. Il termine del piano straordinario decorre dalla data di adozione del piano approvato ai sensi dell'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; quest'ultimo piano costituisce la prima attuazione del presente articolo.</p>					
7.	<p>Legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1</p> <p>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia</p>	relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente	Industria 2.4.	Confidimpresa	Consiglio Provinciale	Annuale	ultima relazione 25 marzo 2010 (prot. nr. 3089 a Consiglieri)

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	autonoma di Trento legge finanziaria" Art. 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) comma 2						
8.	Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Legge sul personale della provincia" articolo 49 (Pari opportunità)* *articolo così sostituito dall'art. 21 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22.	Rapporto informativo, da rendere disponibile anche sul sito, riportante i dati più significativi differenziati per genere riguardanti tra l'altro la distribuzione del part-time distinto per categoria, l'erogazione delle indennità distinte per dipartimenti, gli incarichi di livello dirigenziale e di direttore, i carichi di famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio presso la Provincia e i suoi enti strumentali. Il rapporto è illustrato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale	Organizzazione e personale 1.6.2.	Giunta provinciale	I commissione permanente	annuale	
9.	Legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 "Per la tutela dei consumatori e degli utenti" articolo 3 (Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza) lettera f) comma 1* * sostituito dall'art. 16 della	Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.	Commercio 2.6.	Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza	II commissione permanente	annuale (entro 31 marzo)	3 giugno 2015 (prot. nr. 8821) 30 marzo 2016 (prot. nr. 5305) Impossibilità di invio relazione a causa rinnovo del Comitato in corso

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	l.p. 28 marzo 2013, n. 5.						
10	<p>Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 Legge provinciale sugli incentivi alle imprese Art. 36 bis* Inserito dall'art. 33 della Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche</p> <p>* modificato dall'art. 17 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>* 1 bis inserito dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.</p>	<p>Art. 36 bis Informazione sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare: a) il quadro degli interventi e delle iniziative; b) il grado dell'efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca; c) le risorse stanziare ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale; d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.</p> <p>1bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che illustra le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente da Patrimonio del Trentino s.p.a. e da Trentino sviluppo s.p.a. a supporto dell'economia locale, in particolare nei settori industriale, fieristico, termale e turistico, evidenziando complessivamente anche i benefici generali e collettivi derivanti dagli interventi.</p> <p>2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio</p>	<p>Industria 2.4</p>	<p>Giunta provinciale</p> <p>Giunta provinciale</p>	<p>Il commissione permanente</p> <p>Il commissione permanente</p>	<p>Biennale:</p> <p>Annuale: fornitura dati</p> <p>Annuale entro il 28 febbraio</p>	<p>8 ottobre 2012 (prot. 13131) Fornitura dati</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.</p> <p>3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."</p>					
11	<p>Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4</p> <p>"Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"</p> <p>articolo 11 ter (Informazioni sull'attuazione della legge)* comma 1</p> <p>* sostituiti rubrica e alinea del comma 1 dall'art. 19 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 11ter (Informazioni sull'attuazione della legge)</p> <p>ò1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:</p> <p>a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;</p> <p>b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;</p> <p>c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;</p> <p>d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;</p> <p>e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;</p> <p>f) attività intraprese per formare e aggiornare</p>	Scuola dell'infanzia e asili nido 3.4.	Giunta provinciale	V commissione permanente	biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;</p> <p>g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;</p> <p>h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;</p> <p>i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge."</p>					
12	<p>Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8</p> <p>"Legge provinciale sulla promozione turistica"</p> <p>art. 2 bis (Conferenza provinciale per il turismo) comma 2* (Introdotta dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14)</p> <p>* sostituito il destinatario degli atti dal Consiglio provinciale con la commissione permanente dall'art. 20 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>art. 14 bis (Clausola valutativa) (Introdotta dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14)</p>	<p>Atti della conferenza provinciale per il Turismo (biennale)</p> <p>Art. 14 bis (clausola valutativa)</p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sui seguenti aspetti:</p> <p>a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica provinciale;</p> <p>b) come e in che misura l'attività della società prevista dall'articolo 6 ha favorito la promozione dell'attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei</p>	Promozione turistica 2.7.3.	Giunta provinciale	<p>II commissione permanente</p> <p>II commissione permanente</p>	<p>biennale</p> <p>Biennale</p>	<p>Invio tesi discusse nella I° conferenza del 18/11/2010 a Riva Garda 28 dicembre 2010 (prot. 14811)</p> <p>Tesi discusse nella II° conferenza del 30/10/2012 a Levico 8 gennaio 2013 (prot. nr. 227/P) pervenute 20 dicembre 2012 (prot. 18271 in entrata)</p> <p>Relazione su mancato invio Atti terza conferenza, art 14 ter e 6 quater trasmessa in occasione del</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	Art. 6 quater comma 3 (Integrazione dei servizi turistici di territorio - Trentino guest card) (Introdotta dalla l.p. 23 ottobre 2014, n. 11)	<p>mercati internazionali;</p> <p>c) qual è l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per soggetto beneficiario in relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 8, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;</p> <p>d) quali sono le risorse stanziare ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12 sexies, 13 e 13 bis, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;</p> <p>e) quali sono i principali risultati derivanti dall'organizzazione e dalla vendita di servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 quater</p> <p>3. Le modalità attuative e applicative della Trentino guest card sono comunicate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale</p>	Promozione turistica 2.7.3	Giunta provinciale	II commissione permanente	non specificata	monitoraggio I semestre 2015
13	<p>Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2</p> <p>"Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia"</p> <p>articolo 2 (Presidente)</p>	Relazione sullo stato di attuazione del programma di Legislatura e sull'efficacia delle leggi vigenti	Elezioni e nomine 1.4.1.	Presidente della provincia	Consiglio provinciale	annuale	<p>18 novembre 2010 (prot. 12143 in entrata)</p> <p>22 dicembre 2011 (prot.)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<p>comma 1, lettera e)"presenta annualmente al Consiglio provinciale, unitamente ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento;</p>						<p>19922)</p> <p>20 novembre 2012 (prot. 15231)</p> <p>25 settembre 2013 (prot. 14107)</p> <p>25 novembre 2014 (prot. 17666)</p> <p>19 novembre 2015 (prot. 18174)</p> <p>25 novembre 2016 (prot. 40780)</p> <p>Nota: le relazioni sono centrate sull'attuazione del programma di legislatura</p>
14	<p>Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8</p> <p>"Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale"</p> <p>articolo 9 (Attività di ricerca, di informazione e</p>	<p>Rapporto sulla sicurezza in Trentino predisposto dall'Osservatorio per la sicurezza. Il rapporto viene inviato assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n.15 (promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato).</p>	Comuni 1.7.2.	Giunta provinciale	I commissione permanente	annuale	<p>Relazione sulla sicurezza nel Trentino 13 luglio 2011 (prot. 11215/P)</p> <p>Relazione sulla sicurezza nel Trentino 10 aprile 2012</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<p>di formazione. Osservatorio per la sicurezza) comma 2*</p> <p>* comma 2 dell'art. 9 sostituito dall'art. 22 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>						<p>(prot. 4634/P)</p> <p>Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 25 giugno 2013 (prot. 9219)</p> <p>Rapporto sulla sicurezza nel Trentino (2014) 28 agosto 2015 (prot. 9219)</p>
15	<p>Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3</p> <p>"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"</p> <p>Art. 33 ter (Informazioni sul sistema pubblico provinciale)</p> <p>Articolo inserito dal comma 8 dell'art. 23 della L.p 27 dicembre 2011, n. 18 - legge finanziaria provinciale 2012.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 33 ter sostituito dall'art. 23 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 33 ter</p> <p>Informazioni sul sistema pubblico provinciale</p> <p>1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia, che riferisce sullo stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti da questa legge, dalla legge sul personale della Provincia, dalle disposizioni in materia di organizzazione e di personale contenute nelle leggi finanziarie provinciali e in particolare dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005. La relazione evidenzia anche i mutamenti rispetto alla situazione del periodo</p>	Organizzazione e personale 1.6.2.	Giunta provinciale	I commissione permanente	Annuale entro maggio	<p>4 giugno 2012 (prot. nr. 7437)</p> <p>30 maggio 2013 (prot. nr. 7555)</p> <p>11 giugno 2014 (prot. nr. 8465)</p> <p>16 giugno 2015 (prot. nr. 9348)</p> <p>7 giugno 2016 (prot. nr. 23726)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi.</p>					
16	<p>Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11</p> <p>Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura</p> <p>articolo 51 (Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai) comma 5</p>	<p>Relazione sullo stato di attuazione della disciplina relativa alle aree protette, contenente anche proposte per il miglioramento e per l'integrazione della rete provinciale delle aree protette, anche ai fini dell'organizzazione di una conferenza informativa provinciale.</p>	Zone protette 4.8.2.	Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai presieduta dall'assessore competente in materia di aree protette	III commissione permanente	triennale	<p>Incontro per relazionare sullo stato delle aree protette con la III commissione Assessore competente, dirigente generale e direttore ufficio biotopi 4 ottobre 2012</p> <p>Nota: segnalato che in quell'incontro è emersa la proposta di aggiornare la</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
							disposizione normativa
17	<p>Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13</p> <p>"Politiche sociali nella provincia di Trento"</p> <p>articolo 51 (Informazioni sull'attuazione della legge) comma 1*</p> <p>* comma 1 dell'art. 51 sostituito dall'art. 24 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p> <p>comma 1 dell'art. 51 modificato e comma 1bis inserito dall'art. 27 della l.p 2 aprile 2015, n. 6.</p>	<p>Art. 51 (Informazioni sull'attuazione della legge)</p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi.</p> <p>1 bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale.</p>	Assistenza sociale 3.1.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Biennale	28 gennaio 2013 (prot. 1592)
18	<p>Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15</p> <p>"Disciplina delle attività culturali"</p> <p>articolo 4 (Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia) comma 3</p>	Relazione contenente i risultati della valutazione circa gli effetti e i risultati delle politiche culturali finanziate o realizzate direttamente (dalla Provincia) nonché il grado di soddisfazione dell'utenza.	Beni e attività culturali 3.6.	Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia (si avvale per la predisposizione del rapporto dell'Osservatorio provinciale delle attività culturali)	V commissione permanente	Biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
19	<p>Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22</p> <p>"Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"</p> <p>articolo 8 ((Informazioni sull'attuazione della legge)*)</p> <p>* articolo modificato dall'art. 25 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 8 (Informazioni sull'attuazione della legge)</p> <p>"Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:</p> <p>a) entità della domanda e dell'offerta di interventi assistenziali a favore dei soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4 (cfr. p.e. soggetti in età infantile ed evolutiva, in condizione di particolare vulnerabilità), al momento dell'entrata in vigore di questa legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali;</p> <p>b) tempi di attesa;</p> <p>c) interventi realizzati dalle strutture convenzionate, da quelle non convenzionate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e da quelle pubbliche, e analisi dei loro costi;</p> <p>d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;</p> <p>e) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni</p>	Assistenza sanitaria 3.2.4.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Annuale (dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi della legge)	<p>16 giugno 2011 (prot. 9601)</p> <p>25 ottobre 2012 (prot. 14162)</p> <p>12 febbraio 2014 (prot. 1835)</p> <p>19 ottobre 2015 (prot. 16553)</p> <p>20 ottobre 2016 (prot. 38998)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		successive o di rinviare la loro presentazione."					
20	<p>Legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale</p> <p>articolo 14.1 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>*articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 16 aprile 2013, n.6 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)</p>	<p>Art. 14.1</p> <p>Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte.</p> <p>2. Al fine di raccogliere elementi utili ai comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, la Provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione; sentito il Consiglio delle autonomie locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica.</p> <p>3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 15.10.110 (Assegnazioni al servizio statistica per il funzionamento) per i fini della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento).</p>	Igiene 3.2.3.	Giunta provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali	IV commissione permanente	2016	24 maggio 2016 (prot. 9681)
21	Legge provinciale 22	relazione illustrativa delle modalità da	Assistenza	Giunta provinciale	IV commissione	entro novanta	16 febbraio 2010

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<p>luglio 2009, n. 8</p> <p>"Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale)"</p> <p>articolo 12 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* sostituito dall'art. 28 della l.p 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>adottare per l'attuazione delle misure previste da questa legge.</p> <p>relazione sullo stato di attuazione della legge.</p>	<p>sanitaria 3.2.4.</p>		<p>permanente</p> <p>IV commissione permanente</p>	<p>giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge</p> <p>biennale</p>	<p>(prot. 1543 a Consiglieri) Richiesta proroga prima scadenza dell'assessore alla salute e alle politiche sociali per concludere le consultazioni delle categorie interessate</p> <p>Relazione illustrativa modalità attuative delle misure previste dalla legge 28 giugno 2010 (prot. 6528)</p> <p>28 gennaio 2013 (prot. 1592)</p> <p>9 giugno 2015 (prot. 9043)</p>
22	<p>Legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12</p> <p>"Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento"</p>	<p>Art. 13 (Informazioni sull'attuazione della legge)</p> <p>"1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e</p>	<p>Assistenza sociale 3.1.</p>		<p>IV commissione permanente</p>	<p>triennale</p>	<p>28 gennaio 2013 (prot. 1592)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	<p>art. 13 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* modificato dall'art. 29 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>sui risultati ottenuti nel miglioramento della condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate che riguardano:</p> <p>a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione delle aree residenziali di comunità e dei campi di transito;</p> <p>b) l'entità, i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;</p> <p>c) quale è l'entità delle aree e dei campi di transito disponibili, suddivise per tipologia e per distribuzione territoriale;</p> <p>d) quale è l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari che chiedono di fissare la loro dimora nell'area residenziale di comunità, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree;</p> <p>e) quali iniziative sono state promosse e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei gruppi sinti e rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti, il sostegno dell'attività lavorativa e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;</p> <p>f) quali controlli sono stati attivati circa il rispetto del patto di comunità, la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi previsti in capo ai soggetti convenzionati e i relativi risultati;</p> <p>g) quali controlli sono stati effettuati per verificare la corretta fruizione dei campi di transito da parte dei sinti e rom di passaggio non residenti in Trentino e i</p>					

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>relativi risultati;</p> <p>h) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di questa legge;</p> <p>i) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi enti pubblici coinvolti nell'applicazione di questa legge;</p> <p>j) la nota dettagliata dei risultati ottenuti in materia di scolarizzazione e accesso al lavoro dei beneficiari di questa legge."</p>					
23	<p>Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6</p> <p>"Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime"</p> <p>art. 10 (Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza) quarto comma</p>	<p>Informazione sullo stato di attuazione della legge</p>	<p>Politiche sociali 3.1.</p>	<p>Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza</p>	<p>IV commissione permanente</p>	<p>non specificata</p>	<p>27 maggio 2013 (prot. 7305)</p>
24	<p>Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13</p> <p>"Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese"</p> <p>Art. 4 (Tavolo provinciale per l'economia solidale) comma 5</p>	<p>Art. 4 (Tavolo provinciale per l'economia solidale)</p> <p>1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l'economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale e offre supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro</p>	<p>Commercio 2.6.</p>	<p>Tavolo provinciale per l'economia solidale</p>	<p>II commissione permanente</p>	<p>annuale</p>	<p>31 ottobre 2012 (prot. 618745 G)</p> <p>11 aprile 2014 (prot. 5939)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socioeconomica.</p> <p>[..]5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze.</p>					
25	<p>Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16</p> <p>"Tutela della salute in provincia di Trento"* articolo 6 (Funzione degli organi provinciali. Informazione al Consiglio provinciale) comma 2</p> <p>* modificato dall'art. 31 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5. e dall'art. 1 della l.p. 2 aprile 2015, n. 6.</p>	<p>Art. 6 (Funzione degli organi provinciali. Informazione al Consiglio provinciale)</p> <p>2. Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale. L'assessore provinciale competente presenta annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari. Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento.</p>	Organizzazione sanitaria 3.2.1.	Assessore provinciale competente	IV commissione permanente	Annuale	<p>6 luglio 2011 (prot. nr. 10276 Consiglieri)</p> <p>15 novembre 2012 (prot. nr. 15011P) Bilancio senza relazione generale</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
26	<p>Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1</p> <p>Legge provinciale sul benessere familiare "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità"</p> <p>Art. 24 Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari*</p> <p>* comma 1 e comma 3 sostituiti dall'art. 32 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 24</p> <p>Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari</p> <p>1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità.</p> <p>2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio;</p> <p>b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie, al coordinamento dei tempi del territorio e alla promozione dell'associazionismo familiare, e le eventuali criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;</p> <p>c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari;</p> <p>d) gli esiti derivanti dall'applicazione del</p>	Assistenza sociale 3.3.1.	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;</p> <p>e) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari;</p> <p>f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.</p> <p>3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi.</p>					
27	<p>Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11 Interventi per favorire l'occupazione femminile Art. 4 (Informazioni sull'attuazione della legge)* * articolo sostituito dall'art. 33 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5. "</p>	<p>Art. 4 Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio e alla commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo una relazione sull'attuazione degli interventi previsti da questa legge. La relazione:</p> <p>a) indica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione degli interventi di politica</p>	Lavoro 2.8	Giunta provinciale	II commissione permanente	Biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>del lavoro;</p> <p>b) verifica lo stato di attuazione delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile, anche in rapporto con l'evoluzione del mercato del lavoro.</p>					
28	<p>Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato Art. 11 (Informazioni sull'attuazione della legge)*</p> <p>* alinea del comma 1 e comma 2 dell'art. 11 sostituiti dall'art. 34 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.</p>	<p>Art. 11 Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti. La relazione, coordinandosi con il rapporto sulla sicurezza previsto dall'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale, indica, in particolare:</p> <p>a) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;</p> <p>b) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata, rilevati nel territorio provinciale;</p> <p>c) il numero, la tipologia, la localizzazione, lo stato di conservazione e la destinazione dei beni presenti nel territorio provinciale confiscati alla criminalità organizzata.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale tenendo conto delle criticità emerse, può</p>	Assistenza sociale 3.1	Giunta provinciale	I commissione permanente	Annuale Nota: tale relazione viene inviata contestualmente al rapporto sulla sicurezza in Trentino (cfr. art. 22 legge provinciale sulla polizia locale)	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.</p>					
29	<p>Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie Art. 4 (clausola valutativa)</p>	<p>Art. 4 Clausola valutativa</p> <p>1. La Giunta provinciale rende conto al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari e attenuazione della pressione fiscale sulle imprese. A tal fine la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre 2013, presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi, alle modalità di attuazione e al numero dei beneficiari delle misure previste negli articoli 1 e 3, anche con riguardo alle eventuali criticità emerse nella realizzazione degli interventi e agli eventuali correttivi apportati in risposta. A richiesta la Giunta fornisce dati e informazioni relativi all'attuazione di questa legge alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p>	<p>Tributi 1.8.3 Assistenza sociale 3.1</p>	<p>Giunta provinciale</p>	<p>I commissione permanente</p>	<p>31 dicembre 2013 o a richiesta della I commissione competente</p>	<p>Informazioni trasmesse in occasione del monitoraggio I semestre 2015</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
30	<p>Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini Art. 5 (Informazioni al Consiglio provinciale)</p>	<p>Art. 5 Informazione al Consiglio provinciale 1. La relazione sull'attività annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 2. Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'articolo 6 sono trasmessi dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari opportunità di genere al Consiglio provinciale.</p> <p>Art. 16 Consigliera di parità nel lavoro</p> <p>[f]5. Ogni anno la consigliera trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro il 31 marzo e una proposta di programma di spese per l'anno successivo per le attività e le</p>	Lavoro 2.8	<p>Art. 5 comma 1: Presidente commissione provinciale pari opportunità</p> <p>comma 2: Giunta provinciale</p> <p>Art. 16 Consigliera di parità nel lavoro</p>	<p>Art. 5 comma 1: IV commissione permanente</p> <p>comma 2: Consiglio provinciale</p> <p>Art. 16 Consiglio provinciale</p>	<p>Art. 5 comma 1: relazione annuale sull'attività svolta entro il 8 marzo di ogni anno; rapporto biennale comma 2: linee di indirizzo sono definite entro 6 mesi dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili Bilancio di genere: annuale</p> <p>Art. 16 Relazione annuale sull'attività svolta entro il 31 marzo successivo</p>	<p>8 maggio 2014 (prot. 7031)</p> <p>6 ottobre 2014 (prot. 14446)* *Programma preventivo spesa, inserito solo per memoria</p> <p>27 maggio 2015 (prot. nr. 8603)</p>

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>iniziative previste per l'attuazione di questo articolo entro il 30 settembre.</p> <p><u>Nota esplicativa dell'Art. 5 comma 1:</u> art. 13</p> <p>[í]comma 2: d) monitora e controlla sistematicamente la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle politiche delle pari opportunità in Trentino; e) monitora le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, della Provincia, dei suoi enti pubblici strumentali e degli enti locali al fine della verifica di un adeguato equilibrio fra i generi.</p> <p>[í] comma 6. La commissione predispone e invia alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale: a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro l'8 marzo di ogni anno; b) un rapporto biennale sullo stato di attuazione di questa legge e sui risultati delle attività svolte in relazione alle funzioni previste dal comma 2, lettere d) ed e), che contiene anche proposte di miglioramento della situazione in essere.ö</p>					

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
31	Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 Legge provinciale sull'energia Art. 21 (Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica)	Art. 21 Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica 1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in relazione alle sue finalità, evidenziando in particolare: a) lo stato di attuazione del piano energetico-ambientale provinciale e i risultati del monitoraggio del piano previsto dall'articolo 2, comma 4; b) le risorse stanziare ed erogate per ciascun tipo d'intervento previsto nel capo IV, nonché la tipologia e il numero dei beneficiari; c) le attività di formazione realizzate sulla base di questa legge; d) lo stato della ricerca locale nel settore energetico; e) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge. 2. In seguito alla presentazione del rapporto, la Giunta provinciale, in collaborazione con il Consiglio provinciale, realizza un'adeguata informazione pubblica per l'illustrazione dei risultati conseguiti	Energia 2.3.	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	Biennale	
32	Legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di	Art. 7 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione	lavoro 2.8.	Giunta provinciale	II commissione permanente	Biennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
	lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità Art. 7 (Informazioni sull'attuazione della legge)	permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge.					
33	Legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7 Norme in materia di discipline bionaturali Art. 6 (Informazioni sull'attuazione della legge)	Art. 6 <i>Informazioni sull'attuazione della legge</i> 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.	lavoro 2.8.	Giunta provinciale	II commissione permanente	Biennale	
34	Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze Art. 13 (Informazioni sull'attuazione della legge)	Art. 13 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.	Formazione professionale 3.3.3.	Giunta provinciale	V commissione permanente	Biennale	
35	Legge provinciale 1 luglio 2014, n. 1 Legge provinciale di assestamento 2014 Art. 24 comma 2 (Misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale)	Informazione preventiva al Consiglio provinciale per il tramite della competente commissione permanente sul piano di riduzione della dotazione complessiva del personale	Organizzazione e personale 1.6.2. Contabilità 1.8.1	Giunta provinciale	I commissione permanente	Nessuna L'informazione è legata alla predisposizione del piano	23 ottobre 2014 (prot. 15868)

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
36	<p>Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 Legge finanziaria provinciale 2015 Art. 28 comma 3 (Disposizioni in materia di finanziamento collettivo)</p>	<p>3. La Giunta provinciale relaziona annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sull'esito delle iniziative di finanziamento collettivo, sulla quantità di fondi complessivamente raccolti e sui singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.</p>	<p>Contabilità 1.8.1</p>	<p>Giunta provinciale</p>	<p>I commissione permanente</p>	<p>Annuale</p>	
37	<p>Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco Art. 11 (Informazioni sull'attuazione della legge)</p>	<p>Art. 11 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte: a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente; b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti; c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del</p>	<p>3.2.3. - Igiene</p>	<p>Giunta provinciale</p>	<p>IV commissione permanente</p>	<p>Biennale</p>	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>regio decreto n. 773 del 1931;</p> <p>e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.</p> <p>2. Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie.</p>					
38	<p>Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15</p> <p>Legge provinciale per il governo del territorio</p>	<p>Art. 133</p> <p>Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali iniziative sono state attuate e con quali risultati in ordine all'individuazione dei beni ambientali e la loro inclusione negli elenchi previsti dall'articolo 65;</p> <p>b) quali sono le tipologie di interventi che hanno usufruito dei finanziamenti previsti dal fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 72;</p> <p>c) in che misura i finanziamenti previsti</p>	4.1. - Urbanistica	Giunta provinciale	III commissione	Triennale Prima scadenza 2018	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>dall'articolo 72 hanno determinato la valorizzazione degli insediamenti storici nonché il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;</p> <p>d) quali risultati sono stati ottenuti e quali criticità sono state riscontrate nell'attuazione delle misure per la riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle attività previste dagli articoli 109, 110 e 111.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per le relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione oppure il rinvio della presentazione.</p> <p>3. La relazione prevista dal comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio provinciale che ne concludono l'esame.</p>					
39	<p>Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4</p> <p>Legge provinciale sullo sport 2016</p>	<p>Art. 40</p> <p>Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti e in particolare</p>	3.5. - Sport e attività ricreative	Giunta provinciale	IV commissione permanente	Prima scadenza biennale: 2018 triennale	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>sugli interventi relativi alla promozione dello sport e all'associazionismo sportivo.</p> <p>2. La relazione prevista dal comma 1 evidenzia l'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3 e, in particolare, i risultati conseguiti relativamente alla dimensione complessiva e alla tipologia degli interventi finanziati con specifica evidenza dell'incidenza del contributo pubblico rispetto al rendicontato nonché alla qualità dei servizi erogati.</p> <p>3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione o un loro eventuale rinvio.</p>					
40	<p>Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5</p> <p>Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983</p>	<p>Art. 7</p> <p>Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:</p> <p>a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;</p>	3.2.4. - Assistenza sanitaria	Giunta provinciale	Consiglio provinciale	<p>Annuale</p> <p>Prima scadenza 2017</p>	

N.	LEGGE PROVINCIALE	NATURA E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE	MATERIA	ORGANO O ENTE TENUTO ALLA PRESENTAZIONE	DESTINATARI DELLA RENDICONTAZIONE	TERMINI E PERIODICITA'	DATA trasmissione
		<p>b) entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;</p> <p>c) interventi realizzati in forma diretta;</p> <p>d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;</p> <p>e) tempi di attesa;</p> <p>f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 1;</p> <p>g) modalità di partecipazione economica degli assistiti;</p> <p>h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> <p>2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.</p> <p>3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.</p>					